DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO

Art. 9

Dichiarazione unica di conformità degli impianti

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello di dichiarazione unica di conformita' che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La dichiarazione unica di conformita' e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilita' da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

Versione in vigore dal 10 febbraio 2012, non più in vigore dal 7 aprile 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
Estremi	Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
Titolo	I — Disposizioni in materia di semplificazioni
Capo	II — Semplificazioni per i cittadini
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-semplificazione-e-di-sviluppo/art-9-dichiarazione-unica-di-conformita-degli-impianti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it